

Repertorio n.51142

Raccolta n.8371

-----ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno undici novembre duemiladieci (11 novembre 2010) in Reggio nell'Emilia, nel mio studio in Piazza Martiri del 7 Luglio n.3.

Innanzi a me Dott. GIOVANNI ARICO' Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, alla presenza delle sig.re:

- CAMELLINI ERICA, nata a Reggio nell'Emilia il 25 agosto 1977, domiciliata in Reggio nell'Emilia, Via Degl'Incerti Tocci n.3;

- PELLINI MARIA, nata a Reggio nell'Emilia il 6 febbraio 1963, domiciliata in Reggio nell'Emilia, Via Strucchi n.7;

testimoni noti ed idonei;

si è costituita la signora:

CAMPEOL ANNA MARIA, nata a Treviso il 3 marzo 1959, nella qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente e Politiche Culturali della "PROVINCIA DI REGGIO EMILIA", con sede in Reggio nell'Emilia, Corso Garibaldi n.59, codice fiscale 00209290352; tale nominata, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2° del Dlgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), giusta decreto del Presidente della Provincia n. 76 del 22 ottobre 2010 ed al presente atto autorizzata in virtù di Determinazione Dirigenziale n. 784 del 1 ottobre 2010, Delibere del Consiglio provinciale n. 123 del 10 giugno 2010 e n.158 del 30 settembre 2010; tali documenti si allegano in copia conforme sotto le lettere A), B), C), e D);

della cui identità personale io Notaio sono certo.

il quale mi richiede di ricevere il presente atto.

-----ART.1: COSTITUZIONE-----

La Provincia di Reggio Emilia, come sopra rappresentata, a norma dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, costituisce la

-----"FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI".-----

-----ART.2: SEDE-----

La fondazione ha sede in Reggio nell'Emilia, Corso Garibaldi 29-31.

-----ART.3: SCOPO-----

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo istituzionale della promozione e diffusione delle arti visive e della cultura connessa a tali fini. Essa persegue i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze. La Fondazione è attiva nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. Nel perseguimento di detti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:---

a) offrire un programma di esposizione d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valenza internazionale, nazionale, locale;

b) favorire la diffusione dell'arte anche collaborando con altri enti o privati a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;

c) contribuire nel proprio ambito, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico della provincia di Reggio Emilia;

d) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;



Notaio
Giovanni Arico'

Registrato

a Reggio Emilia

il 12/11/2010

al n. 17822

per € 168,00



tel. +39 0522 54 15 14 - 58 07 65
Fax +39 0522 44 50 21
Via Terraglio, 15
Rubiera (RE) - Fax +39 0522 26 27 39 - Fax +39 0522 62 41 72



BUCCELLI - LUCCA

e) porre il proprio *know-how* a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali.

3. La Fondazione assumerà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti e di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

ART.4: FONDO DI DOTAZIONE

Al fine di consentire alla fondazione il perseguimento e l'attuazione delle proprie finalità la Provincia di Reggio Emilia, come sopra rappresentata, dota la fondazione dei seguenti beni, che, unitamente a successive elargizioni ed acquisti, vanno a costituire il patrimonio della fondazione e precisamente:

- somma di Euro 50.000 (cinquantamila) che il fondatore, come sopra rappresentato, ha versato mediante assegno circolare emesso dalla Banca UniCredit, Serie e numero: D 7.311.601.042-05, in data 10 novembre 2010 di pari importo, all'ordine della Fondazione Palazzo Magnani, non trasferibile; di tale importo, la somma di Euro 15.000 (quindicimila) viene destinata a costituire "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato al fine di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

ART.5: CONDIZIONE

La Provincia di Reggio Emilia, come sopra rappresentata, dichiara che l'attribuzione patrimoniale di cui al precedente articolo 4) è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione di cui al presente atto entro dodici mesi da oggi, riservandosi di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

ART.6: STATUTO

La vita della fondazione è regolata dallo statuto che il fondatore, come sopra rappresentato, mi consegna e si allega quale parte integrante del presente atto sotto la lettera E).

ART.7: AMMINISTRAZIONE

In esecuzione del Decreto autorizzativo emesso dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia in data 10 novembre 2010 n.78, a comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i sig.ri:

- **Avde Iris Giglioli**, nata a Reggio Emilia il 12 ottobre 1946 e residente a Montecchio Emilia (RE) in Via Giovanni Bertani 12, che assume la carica di **Presidente della Fondazione**;

- **Coriano Ferrari**, nato a Quattro Castella (RE) il 3 giugno 1959 e residente a Montecchio Emilia (RE) in Via Chierici 42;

- **Laura Sassi**, nata a Reggio Emilia il 6 luglio 1947 e ivi residente in Via Kennedy 22;

- **Silvia Canepari**, nata a Reggio Emilia il 27 settembre 1948 e residente a Quattro Castella (RE) in Via Montegrappa 1;

- **Tiziana Conti**, nata a Baden (Svizzera) l'1 gennaio 1958 e residente a

Reggio
i quali
Il cont
dai sig
- Tati
Reggio
- Asp
dente
- Mar
p.zza
(com
- Cor
San F
- Emi
gio El
(com
I prec
Le sp
espre
zioni
La cc
rande
lo No
legati
dolo,
Cons
ducia
FIRM
RIA -

Reggio Emilia in Via Monte Pasubio 10;-----
i quali dureranno in carica per cinque anni.-----

Il controllo sulla gestione verrà svolto da un Collegio dei Revisori composto dai sig.ri:-----

- **Tatiana Merlini**, nata a Ramiseto (RE) il 25 dicembre 1960 e residente a Reggio Emilia in via Danimarca 85;-----

- **Aspro Mondadori**, nato a Novi di Modena (MO) il 3 gennaio 1960 e residente a Gualtieri (RE) in Via Grimaldi 2;-----

- **Marco Borghi**, nato a Reggio Emilia il 10 marzo 1965 e ivi residente in p.zza Vallisneri 4;-----

(componenti effettivi);-----

- **Corrado Baldini**, nato a Reggio Emilia il 7 ottobre 1973 e residente a San Polo d'Enza (RE) in via E. Conti 8;-----

- **Emma Corradini**, nata a Viano (RE) il 7 marzo 1951 e residente a Reggio Emilia in via Alfieri 55;-----

(componenti supplenti).-----

I predetti componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.-----

ART.8: SPESE-----

Le spese di questo atto e consequenziali sono a carico della fondazione, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali alle disposizioni di cui all'art.3 D.lgs 346/1990 ed alle altre leggi fiscali di favore.-----

La costituita mi dispensa dalla lettura degli allegati A), B), C) e D) dichiarando di esserne pienamente a conoscenza.-----

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura, insieme all'allegato E), presenti i testimoni, alla costituita che, pienamente approvandolo, con i testimoni e me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti tre.-----

Consta di 2 (due) fogli scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrati di mia mano per 7 (sette) facciate fin qui.-----

FIRMATO: ANNA MARIA CAMPEOL - ERICA CAMELLINI - PELLINI MARIA - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.-----





PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Copia conforme all'originale
composta di n° 6 fogli.
Reggio Emilia, - 9 NOV. 2010.....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

La Dirigente
del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Angela Ficarelli)


af



DELEGATO A) AL REP.N. 51142/8371

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 76 DEL 22/10/2010



OGGETTO

ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E
ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON FIGURE
DIRIGENZIALI ED ATTRIBUZIONE INCARICHI PER FUNZIONI DIRIGENZIALI -
PROT. N. 58371/2010



LA PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta n. 233 del 23.7.2009, n. 315 del 6.10.2009 e n. 23 del 20.1.2010, tutte esecutive ai sensi di legge, è stata approvata la struttura organizzativa dell'ente al fine di renderla coerente con le competenze attribuite, con la diversa ripartizione delle deleghe politiche e con gli obiettivi definiti nel programma di mandato;
- con proprio decreto n. 39 del 24.7.2009, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato Testo Unico 267/2000), sono stati assunti sei dirigenti a tempo determinato per la durata di un anno decorrente dal 25 luglio 2009 e sono stati contestualmente affidati tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;


dato atto che:

- l'articolazione della struttura organizzativa dell'ente non può essere operativa con l'affidamento di tutti gli incarichi dirigenziali ai soli dirigenti con contratto a tempo indeterminato in quanto, gli stessi, già ricoprono incarichi di strutture particolarmente complesse, in relazione alla professionalità, alla capacità ed alle attitudini espresse o di strutture che richiedono specifiche competenze professionali;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 211 del 20.7.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di procedere all'assunzione di figure con qualifica dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato mediante l'indizione di sei pubbliche selezioni, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico 267/2000 e dell' art. 13, comma 4, del Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (di seguito denominato regolamento provinciale), tese all'individuazione delle migliori professionalità da destinare alla funzione dirigenziale relative ai servizi: Affari Generali; Bilancio; Appalti e Contenzioso; Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la Sicurezza Sociale; Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali; Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

rilevato che:


- con proprio decreto n. 29 del 24.7.2010 sono stati prorogati per 90 giorni, fino al 22 ottobre 2010, i rapporti di lavoro a tempo determinato dei dirigenti individuati ed incaricati con il decreto n. 39 del 24.7.2009 al fine di consentire il completamento delle procedure selettive in oggetto, ai sensi di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta n. 211/2010;
- con la citata deliberazione di Giunta è stata individuata nella dirigente del Servizio Lavoro e Formazione professionale la responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato relativi ai servizi dell'ente suindicati;

le procedure selettive per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per le posizioni dirigenziali suindicate sono state concluse e la Commissione incaricata della fase istruttoria di valutazione dei curricula e dell'espletamento dei successivi colloqui, ha rassegnato agli atti il relativo verbale e che la responsabile del procedimento e dirigente del Servizio Lavoro e formazione professionale, con propria determinazione n. 851 del 22 ottobre 2010, ha approvato il verbale della Commissione rassegnato con prot. n. 58157 del 21 ottobre 2010;



richiamata la determinazione della dirigente del Servizio Lavoro e formazione professionale n. 851/2010 e, ritenuto opportuno, sulla base delle risultanze istruttorie della Commissione e di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del regolamento provinciale di conferire:

- ✓ all'ing. Valerio Bussei l'incarico di dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia in quanto il candidato ha maturato una significativa esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di più che buone competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;
- ✓ all'arch. Anna Maria Campeol l'incarico di dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali in quanto la candidata ha maturato una rilevante esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di ottime competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;
- ✓ conferire alla dott.ssa Paola Canova l'incarico di dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la sicurezza sociale in quanto la candidata ha maturato una significativa esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di più che buone competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;
- ✓ alla dott.ssa Claudia Del Rio l'incarico di dirigente del Servizio Bilancio in quanto la candidata ha maturato una significativa esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di più che buone competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;
- ✓ alla dott.ssa Angela Ficarelli l'incarico di dirigente del Servizio Affari Generali in quanto la candidata ha maturato una significativa esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di ottime competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;
- ✓ al dott. Domenico Savastano l'incarico di dirigente del Servizio Appalti e Contenzioso in quanto il candidato ha maturato una significativa esperienza relativamente alla posizione da ricoprire e, dal colloquio effettuato, risulta in possesso di più che buone competenze specifiche e attitudini professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da svolgere;



ritenuto, altresì, opportuno:

- assumere a tempo determinato i predetti dirigenti dal 23 ottobre 2010 e fino alla scadenza del presente mandato elettivo, instaurando con i medesimi rapporti di lavoro di diritto pubblico e sottoscrivendo con gli stessi i contratti individuali di lavoro a tempo determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolanti i rapporti di lavoro tra l'ente pubblico ed i dipendenti con qualifica dirigenziale;
- autorizzare la dirigente del Servizio Affari Generale, a cui saranno affidate le competenze in materia di risorse umane, a sottoscrivere, in nome e per conto della Provincia, i predetti contratti individuali di lavoro;
- autorizzare la dirigente del Servizio Lavoro e Formazione professionale a stipulare il solo contratto relativo al rapporto di lavoro con la dirigente del Servizio Affari Generali;

richiamati i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 25 del 22 gennaio 1998, esecutiva a norma di legge, dando atto che i predetti criteri sono stati oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del C.C.N.L., con lettera in data 15 gennaio 1998, protocollo n. 870/14245;

visti:

- gli artt. 50, 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 e 69 dello Statuto della Provincia;
- l'art. 19 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni;
- l'art. 13 del C.C.N.L. della dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 23.12.1999, e l'art. 10 del C.C.N.L. della dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.2.2006;
- gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

- 1) di assumere a tempo determinato, a norma dell'art. 110, comma 1, del T.U. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si riportano quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 23 ottobre 2010 fino alla scadenza del presente mandato elettivo, i dirigenti di seguito indicati, in possesso dei prescritti requisiti:
 - ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia il 4.7.1962;
 - arch. Anna Maria Campeol, nata a Treviso il 3.3.1959;
 - dott.ssa Paola Canova, nata a Reggio Emilia il 7.5.1955;
 - dott.ssa Claudia Del Rio, nata a Reggio Emilia il 22.3.1963;
 - dott.ssa Angela Ficarelli, nata a Rubiera (RE) il 15.1.1964;
 - dott. Domenico Savastano, nato a Napoli il 17.12.1959;
- 2) di autorizzare la dirigente del Servizio Affari Generali a sottoscrivere, in nome e per conto della Provincia, i predetti contratti individuali di lavoro, mentre per il solo contratto relativo al rapporto di lavoro con la dirigente del Servizio Affari Generali, provvede la dirigente del Servizio Lavoro e Formazione Professionale;
- 3) di attribuire dal 23 ottobre 2010 e fino alla conclusione del presente mandato elettivo gli incarichi di funzioni dirigenziali delle strutture sotto elencate ai dirigenti con rapporto a tempo determinato, come di seguito indicato:

Servizio Affari Generali

dott.ssa Angela Ficarelli

Servizio Bilancio

dott.ssa Claudia Del Rio

Servizio Appalti e Contenzioso

dott. Domenico Savastano

Servizio Programmazione Scolastica,
Educativa ed Interventi per la Sicurezza
Sociale

dott.ssa Paola Canova

Servizio Pianificazione territoriale,
Ambiente e Politiche Cultural

arch. Anna Maria Campeol

Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia

ing. Valerio Bussei



4) di affidare ad interim l'incarico di dirigente del Servizio Ambito Territoriale Ottimale all'arch. Anna Maria Campeol dal 23 ottobre 2010 fino alla conclusione del presente mandato elettivo;

5) di dare atto che ai predetti dirigenti, a seguito del conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui sopra, competerà lo stipendio annuo lordo di €. 39.979,32, l'Indennità di Vacanza Contrattuale di €. 290,52, la 13^a mensilità e, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare, oltre alla retribuzione di posizione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, da corrispondere nelle misure stabilite per ciascuna posizione dirigenziale dal proprio decreto n. 24 del 18.6.2010, adeguato con gli aggiornamenti previsti dal CCNL;


6) di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sui competenti capitoli del Bilancio come indicato nella deliberazione di Giunta n. 211/2010;

7) di attribuire, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Vice Segretario Generale alla Dott.ssa Angela Ficarelli e l'incarico di Vice Segretario Generale supplente al dott. Domenico Savastano;

8) di precisare che nell'espletamento degli incarichi sopra evidenziati i dirigenti usufruiranno delle risorse umane, finanziarie e strumentali in atto esistenti nella struttura approvata con deliberazione di Giunta n. 4 del 20.1.2010;

9) di dare atto che la revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire per mancata osservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta provinciale o dell'Assessore di riferimento, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente gravi o reiterate;

10) di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 10, del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi il personale dipendente, per



tutta la durata dell'incarico di dirigenza a tempo determinato, è collocato
aspettativa senza assegni e che al termine di tale periodo il personale riprende
servizio automaticamente nella qualifica funzionale di provenienza antecedente
all'incarico.


02) AI

PROVINCIA
BOLOGNA

Reggio Emilia, 22 ottobre 2010



LA PRESIDENTE
(Sonja Masini)



IMF
201

in
der
ente
PROVINCIA
PALAZZO

NOB) AL REP.N. 51142/8371



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Copia conforme all' originale
composta di n° 4 fogli.
Reggio Emilia, 9 NOV 2010

La Dirigente
del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Angela Ficarelli)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI**


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 784 DEL 01/10/2010



OGGETTO

IMPEGNO FONDI FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N.
2010/54938/17/2010



**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E
POLITICHE CULTURALI**



di imputare
Reggio Emi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 80 del 16/03/2010, successivamente modificata con provvedimenti n. 200 del 13/07/2010 e n. 252 del 21/09/2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con delibera della Giunta Provinciale n. 1 del 12/01/2010, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

da oltre un decennio la Provincia di Reggio Emilia si è caratterizzata per le attività espositive realizzate presso la sede di Palazzo Magnani che hanno accresciuto notevolmente il patrimonio culturale della comunità reggiana ospitando mostre di fama mondiale ed attirando visitatori da molte parti d'Italia ed anche d'Europa;

per far sì che le attività espositive, patrimonio culturale insostituibile della comunità reggiana, siano amministrate da un soggetto con una strategia ed una organizzazione d'impresa in grado di offrire maggiore flessibilità ed operatività di gestione, con deliberazione consiliare 10 giugno 2010, n. 123, è stato dato l'avvio alle fasi procedurali per la istituzione della "Fondazione Palazzo Magnani", con lo scopo di promuovere e diffondere le arti visive e la cultura, connesse a tali fini, nonché di perseguire i primari obiettivi di integrazione e di collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze, dando atto che sarebbero stati adottati successivi provvedimenti per la costituzione formale della Fondazione e per la definizione degli aspetti finanziari;

Considerato che:

con successivo provvedimento del Consiglio Provinciale, 30 settembre 2010, n. 158, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato dato avvio alla fase finale costitutiva della Fondazione "Palazzo Magnani", approvando in via definitiva il testo statutario e conferendo la somma di euro 50.000,00 quale capitale iniziale alla Fondazione medesima;

la spesa predetta va imputata sul cap. 6314 del PEG 2010 e l'intervento rientra nel progetto n. 1 del PEG medesimo;

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi in narrativa indicati, la spesa di euro 50.000,00 da conferire quale capitale iniziale alla Fondazione "Palazzo Magnani";




imputare il predetto onere sul cap. 6314 del PEG 2010.

Reggio Emilia, 01/10/2010



Il Dirigente
(Arch. Anna Campeol)



Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 784 del 01/10/2010.

PROVINCIA
PALAZZO

Reggio Emilia, lì 07/10/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

Del Rio

AMICO GIOVANNI

ATO C
SEI
Rigi
ISTI
L'ann
nell'a
mate
invitc
MAS
ALBI
ALLE
BAC
BEL
BER
CAM
CAR
CAR
CAS
CHIE
CRC
ERB
FER
GIAN
IORI
Hanr
Sonc
FER
Parte
Il Pre
apre
ELEI



La Dirigente
del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Angela Trovati)



**Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA**

SEDUTA DEL 10/06/2010

Delibera n. 123

Riguardante l'argomento inserito al n. 6 dell'ordine del giorno:

ISTITUZIONE FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N. 2010/36029

L'anno duemiladieci questo giorno 10 del mese di **Giugno**, alle ore 15:35, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente del Consiglio **CHIERICI GIANLUCA**, i Signori:

MASINI SONIA	A	LIGABUE GUIDO	P
ALBERTINI ROMANO	P	LOMBARDINI TOMMASO	P
ALLEGRETTI FABRIZIO	P	MAGNANI EMANUELE	P
BACCARANI RUDY	P	MALAVASI ILENIA	P
BELTRAMI UMBERTO	P	MANFREDOTTI AVIO	A
BERTACCHINI ROBERTO	P	MONTANARI VALERIA	P
CAMURANI MASSIMILIANO	A	ORLANDINI VILLIAM	P
CARLETTI ELENA	P	PAGLIANI GIUSEPPE	P
CARLOTTI FRANCESCA	P	POLI MARIO	P
CASTELLARI VITO	P	ROGGERO PAOLO	A
CHIERICI GIANLUCA	P	ROMITI VERA	P
CROCI PAOLO	P	STECCO MARCELLO	P
ERBANNI DANIELE	A	TOMBARI STEFANO	A
FERRIGNO ALBERTO	A	ZINI ANDREA	A
GIANFERRARI LUCIA	P	ZINI ANGELA	P
IORI DUMAS	P		

Presenti n. 23 Assenti n. 8

Hanno giustificato l'assenza: il consigliere **MANFREDOTTI AVIO** e la presidente **MASINI SONIA**

Sono inoltre presenti gli Assessori:

FERRARI ROBERTO, RIVI ROBERTA, FANTINI MARCO, ACERENZA ANTONIETTA

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE **Dott. DOMENICO SAVASTANO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: **ALLEGRETTI FABRIZIO, CARLETTI ELENA ED ALBERTINI ROMANO**



Si dà atto che in seguito all'entrata in aula dei Consiglieri: Zini Andrea, Tombari Stefano, Erbanni Daniele, Ferrigno Alberto e Camurani Massimiliano, i presenti sono 28.

Si dà atto dell'entrata in aula del Segretario Generale dott. Enzo E. Di Cagno.

Sull'oggetto n. 6) all'o.d.g. "ISTITUZIONE FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N. 2010/36029", il Presidente del Consiglio Chierici Gianluca cede la parola all'Assessore **FERRARI ROBERTO** il quale, rende la relazione illustrativa e sottopone all'esame del Consiglio, per la conseguente approvazione, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione, dando nell'ordine la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire.

Il contenuto degli interventi, omesso nella presente delibera, viene integralmente trascritto nel verbale in atti.

Sono altresì omesse nella presente deliberazione le dichiarazioni di voto, che sono invece integralmente riportate nel verbale in atti.

Effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente Chierici sottopone a votazione, con il sistema del voto elettronico, la proposta di deliberazione in esame il cui esito, accertato dagli scrutatori, viene proclamato come segue dallo stesso Presidente:

Presenti alla seduta	n. 28	(Assenti: Manfredotti, Masini, Roggero)
Presenti alla votazione	n. 23	(Assenti: Albertini, Baccarani, Carlotti, Ferrigno, Magnani)
Votanti	n. 23	
Voti favorevoli	n. 16	(Allegretti, Beltrami, Bertacchini, Carletti, Chierici Croci, Gianferrari, Iori, Ligabue, Malavasi, Montanari, Orlandini, Romiti, Stecco, Zini Andrea e Zini Angela)
Astenuti	n. 07	(Camurani, Castellari, Erbanni, Lombardini, Pagliani, Poli Tombari)

per cui, in relazione all'esito della votazione

II CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del TUOEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267, relativo alle attribuzioni del consiglio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Provinciale relativo alle competenze consiliari;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;



VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: " ISTITUZIONE FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N. 2010/36029" iscritta al punto n° 6) all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RICHIAMATE, a motivazione del presente atto, le considerazioni e le ragioni poste a fondamento della suddetta proposta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata del parere regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

IN relazione all'esito della votazione, svoltasi mediante sistema elettronico come sopra riportato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo che qui di seguito si riporta:

"Premesso che:

da oltre da un decennio la Provincia di Reggio Emilia si è caratterizzata per le le attività espositive realizzate presso la sede di Palazzo Magnani che hanno accresciuto notevolmente il patrimonio culturale della comunità reggiana ospitando mostre di fama mondiale ed attirando visitatori da molte parti d'Italia ed anche d'Europa;

tra gli eventi espositivi più importanti vanno citate, a titolo di esempio, la mostra dei dipinti di A. Ligabue, la mostra delle opere di A. Pomodoro da ultimo la mostra sulla figura della Contessa Matilde di Canossa, che hanno registrato numerosi visitatori, tenuto conto altresì che tutte le altre mostre si sono caratterizzate per l'alta e significativa espressione artistica;

l'attività espositiva è stata in prevalenza supportata economicamente dalla Provincia con la collaborazione di sponsor pubblici e privati che hanno consentito di gestire iniziative di indubbio valore con la provenienza delle opere esposte da ogni parte del mondo;

Considerato che:

per far sì che le attività espositive, patrimonio culturale insostituibile della comunità reggiana, siano amministrare da un soggetto con una strategia ed una organizzazione d'impresa in grado di offrire maggiore flessibilità ed operatività di gestione, si ritiene di istituire, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile, una Fondazione denominata "Fondazione Palazzo Magnani", che abbia vita autonoma dagli enti fondatori ma che agli stessi debba render conto per le attività da programmare e per le risorse da investire, tra i cui obiettivi non

vi sia solo l'organizzazione delle attività espositive, ma anche la programmazione di singole mostre da presentarsi in alcuni spazi del territorio provinciale, siano essi di proprietà degli enti direttamente coinvolti (Fondazione o altri), per favorire economie di scala e sinergie di sfruttamento delle esposizioni medesime;

al predetto soggetto giuridico, fondato dalla Provincia, possono aderire anche i soggetti pubblici e privati, che si impegnano ad osservare le norme indicate nello statuto, tenuto conto che lo scopo precipuo della Fondazione, che non ha fini di lucro, è la promozione e la diffusione delle arti visive e della cultura connessa a tali fini, nonché di perseguire i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali, sempre all'interno delle proprie specifiche competenze;

per il perseguimento dei predetti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:

- a) offrire un programma di esposizione d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valore internazionale, nazionale, locale;
- b) favorire la diffusione dell'arte collaborando a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;
- c) contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico della provincia di Reggio Emilia;
- d) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;
- e) porre il proprio *know-how* a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che saranno adottati successivi provvedimenti per la costituzione formale della Fondazione e per la definizione degli aspetti finanziari;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;


DELIBERA

di dare avvio alle fasi procedurali per la istituzione ai sensi degli artt. 14 e 15 del codice civile, della "Fondazione Palazzo Magnani", con lo scopo di promuovere e diffondere le arti visive e la cultura, connessa a tali fini, nonché di perseguire i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze;

anche del territorio involti nei sfruttamenti erire em ne indicare che non la cultura grazione lle prop a per: mediante valenz iniziative storico e della rapporti operatori acciano esente aranno one e riale atto: di di ta

di approvare lo schema di statuto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conferendo al dirigente responsabile ogni più ampio potere di apportare al testo statutario tutte quelle modifiche che il notaio o le autorità amministrative dovessero richiedere per l'adeguamento alle norme di legge; con facoltà di meglio specificare il ruolo, i diritti e i doveri dei fondatori e dei partecipanti;

di dare atto che saranno adottati successivi provvedimenti per la costituzione formale della Fondazione e per la definizione degli aspetti finanziari.



ALLEGATI:

- Schema di Statuto;
- Parere di regolarità tecnica.

Arti

1. E
del
der

2. I

3. I
pre
dur

Arti


1. pro
Es
att
Fo

2.

pc
cc
pl
fir

3.
fo
pl
di
sc

A



STATUTO DELLA "FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI"



Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. È costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile, la "Fondazione Palazzo Magnani", per brevità nel seguito denominata anche "Fondazione".

2. La Fondazione è costituita su iniziativa della Provincia di Reggio Emilia.

3. La Fondazione ha sede in Reggio nell'Emilia al Corso Garibaldi nr. 29-31, presso gli Uffici messi a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia ed ha durata a tempo indeterminato salvo ne venga deliberato lo scioglimento.

Articolo 2 – Scopi istituzionali.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo istituzionale della promozione e diffusione delle arti visive e della cultura connessa a tali fini. Essa persegue i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze. La Fondazione è attiva nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.


2. Nel perseguimento di detti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:

- a) offrire un programma di esposizione d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valenza internazionale, nazionale, locale;
- b) favorire la diffusione dell'arte anche collaborando con altri enti o privati a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;
- c) contribuire nel proprio ambito, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico della provincia di Reggio Emilia;
- d) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;

porre il proprio *know-how* a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali.

3. La Fondazione assumerà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti e di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse.



1. La Fondazione può porre in essere ogni attività ed ogni operazione consentita dalla legge, anche di tipo commerciale, purché non prevalente, che sia inerente, connessa o strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali e comunque alla promozione e valorizzazione dell'arte e della cultura nel campo delle arti visive.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione avrà tra l'altro, facoltà di:

- a) amministrare e gestire i beni dei quali risulti proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che comunque possieda, gestendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- c) svolgere attività di consulenza direttamente o tramite convenzioni, contatti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
- d) gestire operativamente iniziative che contribuiscano ad animare il territorio sotto il profilo culturale ed ambientale;
- e) promuovere convegni, seminari, mostre, premi ed in genere eventi e manifestazioni pubbliche su temi culturali e artistici di interesse della Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità;
- f) istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private, istituzioni universitarie e di ricerca, culturali, italiane ed estere, nonché con enti ed istituzioni operanti nei settori attinenti all'attività della Fondazione;
- g) curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, opere televisive, cinematografiche, musicali attinenti alle proprie competenze, nonché curare la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza.

Articolo 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, conferiti dai Fondatori originario ed espressamente destinati a fondo di dotazione iniziale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. eredità, donazioni e legati;
- b. beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, con espressa destinazione a patrimonio;



operazioni, contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed
alente, nazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
opri sono eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di
te e dell'Amministrazione, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a
patrimonio;
ro, facciano conferimenti e contribuzioni corrisposte dai Fondatori e dai Partecipanti
in misura che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad
incremento del patrimonio.

3. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai
Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi
sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai
proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le
somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese
di gestione.
4. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività
istituzionale, salvo quanto specificato al precedente punto 2. lettera e).

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le
donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di
Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità
statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio
d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o
legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque
messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro
acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente
esercita.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagine e
di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa utilizzato, sia per
quanto attiene i propri sia per quanto attiene quelli inerenti le manifestazioni, le
iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. La Fondazione ha
altresì diritto esclusivo, per il periodo previsto, di utilizzare le sedi e le strutture
che ad essa vengano eventualmente concessi o affidati. Sarà in ogni caso
facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso ad altri, secondo
modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di finalità
coerenti con la Fondazione stessa.

Articolo 5 - Fondo di Gestione.

1. Per l'assolvimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un Fondo
di Gestione costituito:
 - a. dalle somme annualmente versate dai Fondatori a titolo di concorso
nelle spese di gestione nell'importo determinato sulla base del programma
triennale delle iniziative e attività nonché dei bilanci triennale e annuale di
previsione;
 - b. dalle somme eventualmente versate dai Partecipanti a titolo di concorso
nelle spese di gestione;



- c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- d. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- e. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
- f. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e Partecipanti a qualsiasi titolo;
- g. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle sue finalità.

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Articolo 7 - Criteri di gestione.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.
2. La Fondazione programma la propria attività e le proprie iniziative su base triennale. Il Programma Triennale delle iniziative e attività è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i responsabili artistici compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili accertate. Esso può essere oggetto di integrazioni o esclusioni in forza di successive deliberazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, assunte avendo riguardo alle disponibilità finanziarie e ad ogni diverso elemento che induca a ritenere giustificata e opportuna la variazione. Ogni deliberazione volta all'attuazione delle attività e delle iniziative oggetto di programmazione dovrà recare indicazione della relativa copertura finanziaria; non potranno essere attuate spese o assunte obbligazioni di alcun genere in assenza della relativa copertura finanziaria.
3. Al Programma Triennale delle iniziative e attività sarà associato un Bilancio triennale di previsione composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Informativa, essenzialmente finalizzato a documentare la sostenibilità economica e finanziaria del Programma.
4. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dall'ufficio competente individuato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il



Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e completo la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione e della sua natura giuridica e dei principi contabili per le aziende non lucrative emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.


6. L'ufficio competente predispone il Bilancio triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, corredato ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

7. Il Bilancio preventivo di esercizio e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il Programma triennale e il Bilancio triennale devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima dell'inizio del triennio.

8. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltreché ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Articolo 8 - Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli del Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di tale facoltà, non possono eccedere i limiti



degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti istituzionali;
- c) Partecipanti sostenitori;

Articolo 10 - Fondatori.

1. La Provincia di Reggio Emilia è Fondatore in sede di costituzione della Fondazione ed apporta in fondo di dotazione iniziale.

2. Possono successivamente divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscano al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego della attribuzione della qualità di Fondatore deve essere sempre motivato.


3. E' condizione indispensabile per assumere la qualità di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno al versamento in favore della Fondazione medesima di un apporto inizialmente determinato in misura non inferiore a 5000,00 euro; la misura minima dell'apporto dei Fondatori potrà essere aumentata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione..

4. I Fondatori si obbligano a fornire alla Fondazione le conoscenze, le competenze professionali, le attività e i mezzi per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5. I Fondatori hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa; consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni. Ai Fondatori sono inoltre riconosciuti tutti i diritti spettanti ai Partecipanti.

Articolo 11 - Partecipanti istituzionali.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta Istituzioni Pubbliche o private il cui ruolo sia riconosciuto nell'ambito della cultura e dell'arte che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante la partecipazione alla elaborazione delle iniziative e delle attività che costituiscono lo scopo della Fondazione.



2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività individuate nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale si assume per l'intero periodo intercorrente tra la accettazione da parte della Fondazione della richiesta di partecipazione fino al momento del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero partecipando con un'attività anche professionale, di particolare rilievo e utilità ai fini del conseguimento degli scopi della fondazione, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali di particolare importanza, il tutto secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e l'attività è stata prestata, ovvero, nel caso di attribuzione di beni materiali o immateriali, sulla base della vita utile del bene, attestata dalla perizia di un esperto di chiara fama.

3. I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme.

Articolo 13 - Prerogative dei Partecipanti sostenitori.

1. La Fondazione, per raggiungere e garantire un corretto ed equilibrato sviluppo, intende ottenere una base partecipativa la più larga possibile.



scopo è stabilito che la qualifica di Partecipante sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, consentono secondo quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, di partecipare alla vita della Fondazione anche attraverso la presenza nel Consiglio di Amministrazione, nelle limiti e nelle forme previste da questo Statuto al successivo articolo 17; il Regolamento determinerà altresì le modalità per garantire particolari condizioni di favore per la partecipazione alle iniziative della Fondazione, quali per esempio l'accesso agevolato ai locali, alle strutture ed agli eventi, la possibilità di consultare archivi ed eventuali centri di documentazione - anche audiovisiva - di ottenere informazioni sulle attività programmate e sconti sull'acquisto di libri, riviste e articoli promozionali, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 14 - Adesione alla Fondazione.

1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti, previo parere del Provincia di Reggio Emilia.
2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. Perdono la qualità di Fondatori o Partecipanti coloro che non ottemperano puntualmente agli impegni assunti. La perdita della qualità di Fondatore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Articolo 15 - Cessazione del rapporto con la Fondazione.

1. Chiunque aderisca alla Fondazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei Fondatori, dei Partecipanti della Fondazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa (caso nel quale il recesso ha effetto immediato), da presentare al Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre, ha efficacia dal primo giorno dell'anno successivo.
2. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Fondazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui il Partecipante

escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire la procedura arbitrale prevista dal presente Statuto.

4. Restano fermi gli impegni pluriennali di carattere finanziario assunti dai Partecipanti recedenti o esclusi, anche per gli anni successivi al recesso o all'esclusione in quanto essenziali per il prosieguo dell'attività della Fondazione in un contesto coerente di continuità.

5. Il recesso dei Fondatori determinerà la necessità di procedere a revisione dello Statuto.

Articolo 16 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione

- a) Il Collegio dei Fondatori
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori e, in particolare:

n° 3 in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia;

n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Istituzionali, se esistenti;

n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Sostenitori, se esistenti;

Qualora non vi siano altri Fondatori, né Partecipanti Istituzionali, né Partecipanti Sostenitori, i relativi rappresentanti saranno sostituiti da rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti tra persone che per formazione o esperienza possano comunque concretamente contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Essi possono essere revocati, con decisione soggetta a discrezionalità piena e senza obbligo di motivazione, dalla Provincia di Reggio Emilia, sentito il parere del Collegio dei Fondatori.

3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata stabilita all'atto della nomina, che non potrà superare i 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri in carica, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.

5. Al Consiglio di Amministrazione compete:



- Ogni potere, senza alcuna limitazione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- approvare il conto preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio; provvedere alla nomina ed alla cessazione del personale, anche direttivo, di eventuali collaboratori e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare sugli argomenti e le materie che gli vengono sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- deliberare eventuali accordi tra la Fondazione ed altri enti o privati nazionali ed internazionali.

6. Il Presidente della Fondazione provvede, entro i novanta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri per cause diverse dalla scadenza del mandato del Consiglio, a darne comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia, richiedendo alla stessa la nomina dei membri che dovranno comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Provincia di Reggio Emilia, sentiti tutti i Fondatori e tenuto conto delle esigenze di rappresentanza fissate in questo Statuto all'articolo 17 comma 1, farà pervenire la lista dei Consiglieri nominati alla Fondazione o dei singoli membri del Consiglio da sostituire entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

7. Qualora il candidato che sia stato nominato dichiarerà di non accettare la nomina, alla nomina provvede in via esclusiva il Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

8. Il mandato dei membri cooptati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati inseriti.

9. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato di sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 38 comma 1 lettera C del d.lgs. 163/2006;
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
- d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.

11. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decisione sulla decadenza sarà



assunta dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria alla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze che potrebbero determinare la decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

13. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione ed al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di membro del Collegio dei Fondatori e membro del Consiglio di Amministrazione risultano tra loro incompatibili.

14. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri e esercitano i poteri che ad essi competono in piena autonomia. Sono fatte salve le specifiche prerogative del Presidente e del Vice Presidente previste dallo Statuto.

15. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito espressamente comunicato alla Fondazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.



Articolo 19 - Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai

terzi, con facoltà di agire e resistere davanti a qualsiasi Autorità amministrativa e giurisdizionale, incaricando uno o più difensori.

2. Il Presidente assicura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.

3. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

6. In accordo con il Collegio dei Fondatori il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di linee generali di programma che rientrano negli scopi della Fondazione.

7. La durata della carica del Presidente è di 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

8. Per l'esercizio della funzione del Presidente, il consiglio di amministrazione deciderà l'importo del compenso.

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali circostanze egli esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni.

10. La durata della carica del Vice Presidente è di 5 anni, rinnovabili per un solo, ulteriore mandato.

Articolo 20 - Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori e si riunisce almeno una volta l'anno.

2. Il Collegio dei Fondatori formula pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto in seno al Collegio dei Fondatori.

4. Il Collegio dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio dei componenti, con

l'inc
riun
data

5. Il
facc
Con

6. Il
la p
conv

Colle
pres
Fond
indica

7. Tu
Fond.
dal le

8. Ne
memb
sostit
rappre

9. I m
diritto

Artico

1. Il C
Coordi
esperti
della F

2. Il Co

3. Il Co
mandat
Scientif
Ammini
esso sc
singole
commis

4. Il Cor
periodici

Indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.



Il Presidente è tenuto a convocare il Collegio dei Fondatori, quando ne è richiesta almeno un quarto dei Fondatori o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione del Collegio dei Fondatori può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio dei Fondatori. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, altro membro o un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di assistere senza diritto di voto al Collegio dei Fondatori.


Articolo 21 - Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri - incluso il coordinatore - nominati dal Consiglio di Amministrazione fra artisti, docenti, esperti d'arte, direttori di musei e di istituzioni artistiche. Il Direttore artistico della Fondazione sarà di diritto il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico viene convocato almeno una volta l'anno.

Il Comitato Scientifico così nominato dura in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, ed esprime pareri non vincolanti sui Programmi di attività ad esso sottoposti dal Direttore artistico ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni, che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.

Il Comitato può affidare incarichi ad uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.



5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e altre persone invitate dal Comitato stesso.

6. I componenti del Comitato Scientifico possono percepire solo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori legali

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Revisori legali è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

4. Il collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Direttore artistico.

1. Per la definizione della programmazione, delle iniziative e dell'attività della Fondazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare di un Direttore o Consulente Artistico scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità maturate nel campo della storia dell'arte e dell'organizzazione di eventi culturali, in particolare espositivi.

2. Il Direttore o Consulente artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione. Qualora sussistano gravi motivi il Presidente può revocare il Direttore.

3. Il Direttore artistico resta in carica per la durata indicata dall'atto di nomina, in relazione alle necessità definite dal consiglio di amministrazione.

4. Al Direttore artistico compete la predisposizione dei Programmi, delle iniziative e delle attività, che, accompagnate dal parere del Comitato Scientifico, saranno sottoposti per la approvazione al Consiglio d'Amministrazione.



5. Il Direttore artistico presenta altresì al Consiglio d'Amministrazione tutti gli elementi relativi alla programmazione futura, in modo che il Consiglio possa pronunciarsi su progetti e collaborazioni, e sugli eventuali conseguenti impegni di spesa.

6. Al Direttore artistico spetta altresì la convocazione e il coordinamento del Comitato Scientifico.

7. Il compenso del direttore artistico sarà definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'ente.

Articolo 24 - Spazi espositivi.

1. La Fondazione può disporre, per lo svolgimento delle proprie iniziative, degli spazi espositivi di Palazzo Magnani di proprietà della Provincia di Reggio Emilia e, in occasione degli eventi espositivi concordati, degli spazi messi a disposizione dai Fondatori, dai Partecipanti e da Soggetti pubblici e privati che intendano collaborare con la Fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Statuto o altri che all'uopo saranno individuati.

2. I suddetti immobili saranno messi a disposizione dagli Enti e Soggetti Proprietari con apposito successivo atto convenzionale. Sono in ogni caso a carico della Fondazione le spese relative alla gestione degli eventi espositivi, fatti salvi diversi espliciti accordi.

3. Il programma delle attività espositive verrà comunicato, non appena approvato dal Consiglio d'Amministrazione, agli Enti e Soggetti proprietari degli spazi espositivi: l'indicazione dei periodi nei quali gli ambienti saranno utilizzati dovrà tenere conto dei tempi occorrenti per l'allestimento ed il disallestimento delle mostre.

4. Al di fuori di tali periodi è facoltà degli Enti Proprietari organizzare direttamente eventi espositivi o culturali in detti spazi: qualora essi intendano promuovere tali iniziative con il logo "Fondazione Palazzo Magnani", dovranno richiedere apposita autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, che la concederà eventualmente acquisito il parere del Direttore artistico e del Comitato Scientifico.

Articolo 25 - Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico, per sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.



Articolo 26 - Scioglimento.

1. La Fondazione si scioglie ed estingue per le cause previste dalla legge. Nel caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i componenti uscenti del Consiglio stesso; i beni mobili donati o conferiti a qualunque titolo dai Fondatori saranno restituiti agli stessi, mentre il patrimonio residuo sarà devoluto alla Provincia di Reggio Emilia o ad altri Enti, da questa indicati, che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Diversamente provvederà l'autorità competente in materia.

2. Durante la fase di liquidazione, le attività del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, saranno svolte dal liquidatore, o dai liquidatori. In caso di organo collettivo questo provvederà alla nomina di un rappresentante legale.

Articolo 27 - Clausola di rinvio.

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti."

Servizi

Oggetto: ISTI

ARERE AI S

golarità Ter

Favorevole

08/06/2010



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



PROPOSTA DI CONSIGLIO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio/Ufficio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI
Proposta N° 2010/176

Oggetto: ISTITUZIONE FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N. 2010/36029

RE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N° 267.

Parere Tecnico

Avverso Contrario

6/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

CAMPEOL ANNA MARIA



DELIBERAZIONE N° 123 DEL 14 GIU 2010

IL PRESIDENTE
GIANLUCA SCHIERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15 giorni consecutivi dal 17 GIU. 2010

Reggio Emilia,

17 GIU. 2010



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il 27 GIU. 2010

Reggio Emilia,

5 LUG. 2010



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio e contestualmente è stata pubblicata nel sito informatico per 15 giorni consecutivi dal 17 GIU. 2010 al 2 LUG. 2010

Reggio Emilia,

5 LUG. 2010



D) AL REP.N. 51162/8371



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Copia conforme all'originale
composta di n° 14 fogli.
Reggio Emilia, - 9 NOV 2010

La Dirigente
del Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Angela Zini)

Angela Zini



Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEDUTA DEL 30/09/2010

Delibera n. 158

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "PALAZZO MAGNANI" - REF. NR. 52729

L'anno duemiladieci questo giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 15:40, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente del Consiglio **CHIERICI GIANLUCA**, i Signori:

MASINI SONIA	A	IORI DUMAS	P
ALBERTINI ROMANO	P	LIGABUE GUIDO	P
ALLEGRETTI FABRIZIO	P	LOMBARDINI TOMMASO	A
BACCARANI RUDY	A	MAGNANI EMANUELE	P
BELTRAMI UMBERTO	P	MANFREDOTTI AVIO	A
BERTACCHINI ROBERTO	P	MONTANARI VALERIA	P
BRANCHETTI LUCIANO	P	ORLANDINI VILLIAM	P
CAMURANI MASSIMILIANO	A	PAGLIANI GIUSEPPE	P
CARLETTI ELENA	P	POLI MARIO	P
CARLOTTI FRANCESCA	A	ROGGERO PAOLO	P
CASTELLARI VITO	P	ROMITI VERA	P
CHIERICI GIANLUCA	P	STecco MARCELLO	P
CROCI PAOLO	P	TOMBARI STEFANO	A
ERBANNI DANJELE	A	ZINI ANDREA	P
FERRIGNO ALBERTO	P	ZINI ANGELA	P
GIANFERRARI LUCIA	P		

Presenti n. 23 Assenti n. 8

Hanno giustificato l'assenza: il Consigliere Baccarani Rudy e la Presidente della Provincia Sonia Masini

Sono inoltre presenti gli Assessori: MALAVASI ILENIA, TUTINO MIRKO E FANTINI MARCO

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE Dott. ENZO E. DI CAGNO**.



Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: **ZINI ANDREA, BELTRAMI UMBERTO, ALBERTINI ROMANO.**

Si dà atto che in seguito all'entrata in aula dei Consiglieri: Lombardini, Erbanni, Tombari, Carlotti, Manfredotti e Camurani, i presenti sono 29.

Sull'oggetto n. 1) all'o.d.g.: "COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - REF. PROT. N. 2010/52729", il Presidente del Consiglio Chierici Gianluca cede la parola all'Assessore MIRKO TUTINO, il quale rende la relazione illustrativa e sottopone all'esame del Consiglio, per la conseguente approvazione, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione, dando nell'ordine la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire.

Il contenuto degli interventi, omesso nella presente deliberazione, viene integralmente trascritto nel verbale in atti.

Sono altresì omesse nella presente deliberazione le dichiarazioni di voto, che sono invece integralmente riportate nel verbale in atti.

Effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente Chierici sottopone a votazione con il sistema del voto elettronico, la proposta di deliberazione in esame il cui esito, accertato dagli scrutatori, viene proclamato come segue dallo stesso Presidente:

Presenti alla seduta	n. 29	(Assenti: Masini e Baccarani)
Presenti alla votazione	n. 28	(Assente: Pagliani)
Votanti	n. 28	
Voti favorevoli	n. 17	(Allegretti, Beltrami, Bertacchini, Branchetti, Carletti, Chierici, Croci, Gianferrari, Iori, Ligabue, Magnani, Montanari, Orlandini, Romiti, Stecco, Zini Andrea e Zini Angela)
Voti contrari	n. 11	(Albertini, Camurani, Carlotti, Castellari, Erbanni, Ferrigno, Lombardini, Manfredotti, Poli, Roggero e Tombari)

per cui, in relazione all'esito della votazione

II CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del TUOEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267, relativo alle attribuzioni del consiglio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Provinciale relativo alle competenze consiliari;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "PALAZZO MAGNANI"- REF. NR. 52729" iscritta al punto n° 1 all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RICHIAMATE, a motivazione del presente atto, le considerazioni e le ragioni poste a fondamento della suddetta proposta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

IN relazione all'esito della votazione, svoltasi mediante sistema elettronico come sopra riportato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo che qui di seguito si riporta:

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:


da oltre un decennio la Provincia di Reggio Emilia si è caratterizzata per le attività espositive realizzate presso la sede di Palazzo Magnani che hanno accresciuto notevolmente il patrimonio culturale della comunità reggiana ospitando mostre di fama mondiale ed attirando visitatori da molte parti d'Italia ed anche d'Europa;

tra gli eventi espositivi più importanti vanno citate, a titolo di esempio, la mostra dei dipinti di A. Ligabue, la mostra delle opere di A. Pomodoro e da ultimo la mostra sulla figura della Contessa Matilde di Canossa, che hanno registrato numerosi visitatori, tenuto conto altresì che tutte le altre mostre si sono caratterizzate per l'alta e significativa espressione artistica;

l'attività espositiva è stata in prevalenza supportata economicamente dalla Provincia con la collaborazione di sponsor pubblici e privati che hanno consentito di gestire iniziative di indubbio valore con la provenienza delle opere esposte da ogni parte del mondo;

Considerato che:

per far sì che le attività espositive, patrimonio culturale insostituibile della comunità reggiana, siano amministrare da un soggetto con una strategia ed una organizzazione d'impresa in grado di offrire maggiore flessibilità ed operatività di gestione, si ritiene di istituire, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile, una Fondazione denominata "Fondazione Palazzo Magnani" che abbia vita autonoma dagli enti fondatori ma che agli stessi debba render conto per le attività da programmare e per le risorse da investire, tra i cui obiettivi non vi sia solo l'organizzazione delle attività espositive, ma anche la



programmazione di singole mostre da presentarsi in alcuni spazi del territorio provinciale, siano essi di proprietà degli enti direttamente coinvolti nella Fondazione o altri, per favorire economie di scala e sinergie di sfruttamento delle esposizioni medesime;

un soggetto giuridico autonomo come sopra definito è necessario altresì per favorire il coinvolgimento di altri partner, pubblici e privati, nella gestione dell'attività di Palazzo Magnani, e la sua costituzione è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

con propria deliberazione 10 giugno 2010, n. 123, è stato dato l'avvio alle fasi procedurali per la istituzione della "Fondazione Palazzo Magnani", con lo scopo di promuovere e diffondere le arti visive e la cultura, connesse a tali fini, nonché di perseguire i primari obiettivi di integrazione e di collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze, dando atto che sarebbero stati adottati successivi provvedimenti per la costituzione formale della Fondazione e per la definizione degli aspetti finanziari;

la Provincia, quale unico socio fondatore, parteciperà alla costituzione della fondazione con una dotazione iniziale di euro 50.000,00 disponibile sul cap. 6314 del PEG 2010, che verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, tenuto conto che l'intervento rientra nel progetto n. 1 del PEG medesimo;

Ritenuto pertanto di dare avvio alla fase finale costitutiva della Fondazione "Palazzo Magnani", approvando in via definitiva il testo statutario allegato al presente atto e conferendo al dirigente responsabile ogni più ampio potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e di apportare al testo statutario tutte quelle modifiche che il notaio o le autorità amministrative dovessero richiedere per l'adeguamento alle norme di legge, con facoltà di meglio specificare il ruolo, i diritti e i doveri dei fondatori e dei partecipanti;

Atteso che gli organi della Fondazione ed primi membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati sulla base del decreto del Presidente della Provincia, nel rispetto degli indirizzi indicati dal D.Lgs.vo n. 267/2000, dallo Statuto nonché dalla delibera consiliare 15 luglio 1999 n.81, cui si atterrà il dirigente responsabile che sottoscriverà l'atto costitutivo;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, nonché quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Bilancio;

DELIBERA

di dichiara

di dare avvio alla fase finale costitutiva della "Fondazione Palazzo Magrassi"
secondo quanto deliberato con proprio provvedimento 10 giugno 2010, n. 11



di approvare in via definitiva il testo statutario allegato al presente atto;

di partecipare quale unico socio fondatore all'atto costitutivo con una
dotazione iniziale di € 50.000,00 disponibile sul cap. 6314, che verrà impegnata
in successiva determinazione dirigenziale;

di conferire al dirigente responsabile ogni più ampio potere di sottoscrivere
l'atto costitutivo e di apportare al testo statutario tutte quelle modifiche che il
Comitato o le autorità amministrative dovessero richiedere per l'adeguamento alle
norme di legge, con facoltà di meglio specificare il ruolo, i diritti e i doveri dei
fondatori e dei partecipanti;

di confermare che gli organi della Fondazione ed i primi membri del Consiglio
di amministrazione saranno nominati sulla base del decreto del Presidente
della Provincia, nel rispetto degli indirizzi indicati dal D.Lgs.vo n. 267/2000,
allo Statuto nonché dalla delibera consiliare 15 luglio 1999 n.81, cui si atterrà il
dirigente responsabile che sottoscriverà l'atto costitutivo."

Infine, IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AVVISTO il risultato di votazione esperita con il sistema del voto elettronico il cui esito,
certificato dagli scrutatori è proclamato dal Presidente del Consiglio nel modo
seguente:

Presenti alla seduta	n. 29	(Assenti: Masini e Bacarani)
Presenti alla votazione	n. 27	(Assenti: Pagliani e Poli)
Non partecipante al voto	n. 1	(Ferrigno)
Votanti	n. 26	
Voti favorevoli	n. 17	(Allegretti, Beltrami, Bertacchini, Branchetti, Carletti, Chierici, Croci, Gianferrari, Iori, Ligabue, Magnani, Montanari, Orlandini, Romiti, Stecco, Zini Andrea e Zini Angela)
Voti contrari	n. 9	(Albertini, Camurani, Carlotti, Castellari, Erbanni, Lombardini, Manfredotti, Roggero e Tombari)

Per cui, in relazione all'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



ALLEGATI:

- Statuto della "Fondazione Palazzo Magnani";
- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.



STA

Artic

1. E
del c
denc

2. La

3. La
press
durat

Artic

1. La
prom
Essa
attivit
Fond

2. Ne
a)

b)

c)

d)

e)

3. La
forme
pubbli
di rela
scopi.

Articc

1. La
conse
sia in

STATUTO DELLA "FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI"



Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. E costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile, la "Fondazione Palazzo Magnani", per brevità nel seguito denominata anche "Fondazione".

2. La Fondazione è costituita su iniziativa della Provincia di Reggio Emilia.

3. La Fondazione ha sede in Reggio nell'Emilia al Corso Garibaldi nr. 29-31, presso gli Uffici messi a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia ed ha durata a tempo indeterminato salvo ne venga deliberato lo scioglimento.

Articolo 2 - Scopi istituzionali.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo istituzionale della promozione e diffusione delle arti visive e della cultura connessa a tali fini. Essa persegue i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze. La Fondazione è attiva nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.


2. Nel perseguimento di detti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:

- a) offrire un programma di esposizione d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valenza internazionale, nazionale, locale;
- b) favorire la diffusione dell'arte anche collaborando con altri enti o privati a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;
- c) contribuire nel proprio ambito, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico della provincia di Reggio Emilia;
- d) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;
- e) porre il proprio *know-how* a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali.

3. La Fondazione assumerà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti e di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. La Fondazione può porre in essere ogni attività ed ogni operazione consentita dalla legge, anche di tipo commerciale, purché non prevalente, che sia inerente, connessa o strumentale al perseguimento dei propri scopi



istituzionali e comunque alla promozione e valorizzazione dell'arte e della cultura nel campo delle arti visive.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione avrà tra l'altro, facoltà di:

- a) amministrare e gestire i beni dei quali risulti proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che comunque possieda, gestendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- c) svolgere attività di consulenza direttamente o tramite convenzioni, contatti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
- d) gestire operativamente iniziative che contribuiscano ad animare il territorio sotto il profilo culturale ed ambientale;
- e) promuovere convegni, seminari, mostre, premi ed in genere eventi e manifestazioni pubbliche su temi culturali e artistici di interesse della Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità;
- f) istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private, istituzioni universitarie e di ricerca, culturali, italiane ed estere, nonché con enti ed istituzioni operanti nei settori attinenti all'attività della Fondazione;
- g) curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, opere televisive, cinematografiche, musicali attinenti alle proprie competenze, nonché curare la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza.

Articolo 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, conferiti dai Fondatori originario ed espressamente destinati a fondo di dotazione iniziale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. eredità, donazioni e legati;
- b. beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, con espressa destinazione a patrimonio;
- d. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
- e. eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere utilizzati ad incremento del patrimonio;

f.
pai
g. c
mis
incr

3. I
Fon
son
prov
som.
di ge

4. Gl
istituz

5. La
donaz
Ammi
statut
d'inve
legati
messi
acquis
esercit
La Fon
di ogni
quanto
iniziati
altresi c
che ad
facoltà
modalità
coerenti

Articolo

1. Per l'a
Gestione
a. dalle s
spese di
delle inizia
b. dalle s
nelle spes
c. dalle re
Fondazion
d. da ev
espressam



f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione al patrimonio;

g. conferimenti e contribuzioni corrisposte dai Fondatori e dai Partecipanti nella misura che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

3. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività istituzionale, salvo quanto specificato al precedente punto 2. lettera e).

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagine e di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa utilizzato, sia per quanto attiene i propri sia per quanto attiene quelli inerenti le manifestazioni, le iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. La Fondazione ha altresì diritto esclusivo, per il periodo previsto, di utilizzare le sedi e le strutture che ad essa vengano eventualmente concessi o affidati. Sarà in ogni caso facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso ad altri, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Articolo 5 - Fondo di Gestione.


1. Per l'assolvimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito:

a. dalle somme annualmente versate dai Fondatori a titolo di concorso nelle spese di gestione nell'importo determinato sulla base del programma triennale delle iniziative e attività nonché dei bilanci triennale e annuale di previsione;

b. dalle somme eventualmente versate dai Partecipanti a titolo di concorso nelle spese di gestione;

c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

d. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;



e. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;

f. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e Partecipanti a qualsiasi titolo;

g. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle sue finalità.

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Articolo 7 - Criteri di gestione.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.

2. La Fondazione programma la propria attività e le proprie iniziative su base triennale. Il Programma Triennale delle iniziative e attività è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i responsabili artistici compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili accertate. Esso può essere oggetto di integrazioni o esclusioni in forza di successive deliberazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, assunte avendo riguardo alle disponibilità finanziarie e ad ogni diverso elemento che induca a ritenere giustificata e opportuna la variazione. Ogni deliberazione volta all'attuazione delle attività e delle iniziative oggetto di programmazione dovrà recare indicazione della relativa copertura finanziaria; non potranno essere attuate spese o assunte obbligazioni di alcun genere in assenza della relativa copertura finanziaria.

3. Al Programma Triennale delle iniziative e attività sarà associato un Bilancio triennale di previsione composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Informativa, essenzialmente finalizzato a documentare la sostenibilità economica e finanziaria del Programma.

4. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dall'ufficio competente individuato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

5. Il i
segu
Fond
non
Nazio
lo Org
indica
del co

6. L'ut
Bilanc
indirizz
relazio
second

7. Il B
approv
prima
triennal
Ammini

8. Ai se
entro q
direzion
emanati
bilanci
sull'attiv
copia c
all'eserc

Articolo

1. La Fo
rispetto c

2. Gli c
possono
del Bilar
eccedenti
previo rep

3. Gli ir
rappresen
Amministr
degli star
dovranno
eventualm

5. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2421 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione e della sua natura giuridica e dei principi contabili per le aziende non-lucrative emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Agenzia per lo Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.



6. L'ufficio competente predispone il Bilancio triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, corredato ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

7. Il Bilancio preventivo di esercizio e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il Programma triennale e il Bilancio triennale devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima dell'inizio del triennio.


8. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltreché ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Articolo 8 - Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli del Bilancio.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di tale facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali perdite pregresse prima che



per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti istituzionali;
- c) Partecipanti sostenitori;

Articolo 10 - Fondatori.

1. La Provincia di Reggio Emilia è Fondatore in sede di costituzione della Fondazione ed apporta il fondo di dotazione iniziale.

2. Possono successivamente divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscano al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego della attribuzione della qualità di Fondatore deve essere sempre motivato.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualità di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno al versamento in favore della Fondazione medesima di un apporto inizialmente determinato in misura non inferiore a 5000,00 euro; la misura minima dell'apporto dei Fondatori potrà essere aumentata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. I Fondatori si obbligano a fornire alla Fondazione le conoscenze, le competenze professionali, le attività e i mezzi per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5. I Fondatori hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni. Ai Fondatori sono inoltre riconosciuti tutti i diritti spettanti ai Partecipanti.

Articolo 11 - Partecipanti istituzionali.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta Istituzioni Pubbliche o private il cui ruolo sia riconosciuto nell'ambito della cultura e dell'arte che, condividendo le finalità della Fondazione, si

im
sc
de

2.
spe
For

3. I
part

4. I
Con
dei
rispe

Artic

1. Po
giuric
persc
contri
media
quella
partec
fini de
mater
da app

2. La c
contrib
caso d
bene, a

3. I P
Ammini
I Parte
present

Articolc

1. La F
sviluppo
scopo è
dalla qu
apposito
partecipa
Consiglic

impegnino a contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante la partecipazione alla elaborazione delle iniziative e delle attività che costituiscono lo scopo della Fondazione.



2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività individuate nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale si assume con la accettazione da parte della Fondazione della richiesta di partecipazione.

4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori.


1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero partecipando con un'attività anche professionale, di particolare rilievo e utilità ai fini del conseguimento degli scopi della fondazione, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali di particolare importanza, il tutto secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e l'attività è stata prestata, ovvero, nel caso di attribuzione di beni materiali o immateriali, sulla base della vita utile del bene, attestata dalla perizia di un esperto di chiara fama.

3. I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme.

Articolo 13 - Prerogative dei Partecipanti sostenitori.

1. La Fondazione, per raggiungere e garantire un corretto ed equilibrato sviluppo, intende ottenere una base partecipativa la più larga possibile. A tale scopo è stabilito che la qualifica di Partecipante sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, consentono secondo quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di partecipare alla vita della Fondazione anche attraverso la presenza nel Consiglio di Amministrazione, nei limiti e nelle forme previste da questo Statuto.



al successivo articolo 17; il Regolamento determinerà altresì le modalità per garantire particolari condizioni di favore per la partecipazione alle iniziative della Fondazione, quali per esempio l'accesso agevolato ai locali, alle strutture ed agli eventi, la possibilità di consultare archivi ed eventuali centri di documentazione - anche audiovisiva - di ottenere informazioni sulle attività programmate e sconti sull'acquisto di libri, riviste e articoli promozionali, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 14 - Adesione alla Fondazione.

1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti, previo parere del Provincia di Reggio Emilia.
2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. Perdono la qualità di Fondatori o Partecipanti coloro che non ottemperano puntualmente agli impegni assunti. La perdita della qualità di Fondatore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Articolo 15 - Cessazione del rapporto con la Fondazione.

1. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Fondazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui il Partecipante escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire la procedura arbitrale prevista dal presente Statuto.
3. Restano fermi gli impegni pluriennali di carattere finanziario assunti dai Partecipanti esclusi, anche per gli anni successivi all'esclusione in quanto essenziali per il prosieguo dell'attività della Fondazione in un contesto coerente di continuità.

Articolo 16 - Organi della Fondazione.


1. Sono organi della Fondazione
 - a) Il Collegio dei Fondatori

- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.



Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori e, in particolare:
 - n° 3 in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia;
 - n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Istituzionali, se esistenti;
 - n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Sostenitori, se esistenti;Qualora non vi siano altri Fondatori, né Partecipanti Istituzionali, né Partecipanti Sostenitori, i relativi rappresentanti saranno sostituiti da rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti tra persone che per formazione o esperienza possano comunque concretamente contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Essi possono essere revocati, con decisione soggetta a discrezionalità piena e senza obbligo di motivazione, dalla Provincia di Reggio Emilia, sentito il parere del Collegio dei Fondatori.
3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata stabilita all'atto della nomina, che non potrà superare i 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri in carica, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.
5. Al Consiglio di Amministrazione compete:
 - ogni potere, senza alcuna limitazione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
 - approvare il conto preventivo ed il bilancio consuntivo di esercizio; provvedere alla nomina ed alla cessazione del personale, anche direttivo, di eventuali collaboratori e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
 - deliberare sugli argomenti e le materie che gli vengono sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
 - deliberare eventuali accordi tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali ed internazionali.
6. Il Presidente della Fondazione provvede, entro i novanta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri per cause diverse dalla scadenza del mandato del Consiglio, a darne comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia, richiedendo alla stessa la nomina dei membri che dovranno



comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Provincia di Reggio Emilia sentiti tutti i Fondatori e tenuto conto delle esigenze di rappresentanza fissate in questo Statuto all'articolo 17 comma 1, farà pervenire la lista dei Consiglieri nominati alla Fondazione o dei singoli membri del Consiglio da sostituire entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

7. Qualora il candidato che sia stato nominato dichiarerà di non accettare la nomina, alla nomina provvede in via esclusiva il Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

8. Il mandato dei membri cooptati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati inseriti.

9. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato di sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 38 comma 1 lettera C del d.lgs. 163/2006;
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
- d) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo comma 15.

11. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decisione sulla decadenza sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze che potrebbero determinare la decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

13. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione ed al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di membro del Collegio dei Fondatori e membro del Consiglio di Amministrazione risultano tra loro incompatibili.

14. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri e esercitano i poteri che ad essi competono in piena autonomia. Sono

fatte
previ

15. Il
riser
della
dell'a

Artic

1. Il
inizia
mess
comu
caso

2. L'
dell'ac

3. Il C
maggi
maggi

4. Le
preser

Artico

1. Il
Ammir
terzi, c
e giuris

2. Il Pr
qualora

3. Cura
tutti i p
gestion
quale, i

4. In p
Public
collabor

5. Adott
Amminis
seduta s

fatte salve le specifiche prerogative del Presidente e del Vice Presidente previste dallo Statuto.



15. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito espressamente comunicato alla Fondazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Presidente.


1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere davanti a qualsiasi Autorità amministrativa e giurisdizionale, incaricando uno o più difensori.

2. Il Presidente assicura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.

3. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.



6. In accordo con il Collegio dei Fondatori il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di linee generali di programma che rientrano negli scopi della Fondazione.

7. La durata della carica del Presidente non può essere superiore a 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

8. Per l'esercizio della funzione del Presidente, il consiglio di amministrazione deciderà l'importo del compenso.

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali circostanze egli esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni.

10. La durata della carica del Vice Presidente non può essere superiore a 5 anni, rinnovabili per un solo, ulteriore mandato.

Articolo 20 - Collegio dei Fondatori.

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori e si riunisce almeno una volta l'anno.

2. Il Collegio dei Fondatori formula pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto in seno al Collegio dei Fondatori.

4. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio dei componenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente è tenuto a convocare il Collegio dei Fondatori, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Fondatori o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione del Collegio dei Fondatori può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

7. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio dei Fondatori. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.



8. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di assistere senza diritto di voto al Collegio dei Fondatori

Articolo 21 - Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri - incluso il Coordinatore - nominati dal Consiglio di Amministrazione fra artisti, docenti, esperti d'arte, direttori di musei e di istituzioni artistiche. Il Direttore artistico della Fondazione sarà di diritto il Coordinatore del Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Scientifico viene convocato almeno una volta l'anno.

3. Il Comitato Scientifico così nominato dura in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, ed esprime pareri non vincolanti sui Programmi di attività ad esso sottoposti dal Direttore artistico ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni, che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.

4. Il Comitato può affidare incarichi ad uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.

5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e altre persone invitate dal Comitato stesso.

6. I componenti del Comitato Scientifico possono percepire solo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori legali

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Revisori legali è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario,



redigendo apposite relazioni, ed effettuando verifiche con cadenza almeno trimestrale.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

4. Il collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Direttore artistico.

1. Per la definizione della programmazione, delle iniziative e dell'attività della Fondazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare di un Direttore o Consulente Artistico scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità maturate nel campo della storia dell'arte e dell'organizzazione di eventi culturali, in particolare espositivi.

2. Il Direttore o Consulente artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione. Qualora sussistano gravi motivi il Presidente può revocare il Direttore.

3. Il Direttore artistico resta in carica per la durata indicata dall'atto di nomina, in relazione alle necessità definite dal consiglio di amministrazione.

4. Al Direttore artistico compete la predisposizione dei Programmi, delle iniziative e delle attività, che, accompagnate dal parere del Comitato Scientifico, saranno sottoposti per la approvazione al Consiglio d'Amministrazione.

5. Il Direttore artistico presenta altresì al Consiglio d'Amministrazione tutti gli elementi relativi alla programmazione futura, in modo che il Consiglio possa pronunciarsi su progetti e collaborazioni, e sugli eventuali conseguenti impegni di spesa.

6. Al Direttore artistico spetta altresì la convocazione e il coordinamento del Comitato Scientifico.

7. Il compenso del direttore artistico sarà definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'ente.

Articolo 24 - Spazi espositivi.

1. La Fondazione può disporre, per lo svolgimento delle proprie iniziative, degli spazi espositivi di Palazzo Magnani di proprietà della Provincia di Reggio Emilia.

e, in occasione degli eventi espositivi concordati, degli spazi messi a disposizione dai Fondatori, dai Partecipanti e da Soggetti pubblici e privati che intendano collaborare con la Fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente Statuto o altri che all'uopo saranno individuati.



2. I suddetti immobili saranno messi a disposizione dagli Enti e Soggetti Proprietari con apposito successivo atto convenzionale. Sono in ogni caso a carico della Fondazione le spese relative alla gestione degli eventi espositivi, fatti salvi diversi espliciti accordi.

3. Il programma delle attività espositive verrà comunicato, non appena approvato dal Consiglio d'Amministrazione, agli Enti e Soggetti proprietari degli spazi espositivi; l'indicazione dei periodi nei quali gli ambienti saranno utilizzati dovrà tenere conto dei tempi occorrenti per l'allestimento ed il disallestimento delle mostre.

4. Al di fuori di tali periodi è facoltà degli Enti Proprietari organizzare direttamente eventi espositivi o culturali in detti spazi: qualora essi intendano promuovere tali iniziative con il logo "Fondazione Palazzo Magnani", dovranno richiedere apposita autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, che la concederà eventualmente acquisito il parere del Direttore artistico e del Comitato Scientifico.

Articolo 25 - Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 26 - Scioglimento.

1. La Fondazione si scioglie ed estingue per le cause previste dalla legge. Nel caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i componenti uscenti del Consiglio stesso; i beni mobili donati o conferiti a qualunque titolo dai Fondatori saranno restituiti agli stessi, mentre il patrimonio residuo sarà devoluto alla Provincia di Reggio Emilia o ad altri Enti, da questa indicati, che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Diversamente provvederà l'autorità competente in materia.

2. Durante la fase di liquidazione, le attività del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, saranno svolte dal liquidatore, o dai liquidatori. In caso di organo collettivo questo provvederà alla nomina di un rappresentante legale.

Articolo 27 - Clausola di rinvio.

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.



Servizi

oggetto: CO

PERE AI S

olarità Te

Favorevole

7/09/2010



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



PROPOSTA DI CONSIGLIO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio/Ufficio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI
Proposta N° 2010/284

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "PALAZZO MAGNANI"- REF. NR. 52729

RE FERRE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Parità Contabile:

Favorevole Contrario

09/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DEL RIO CLAUDIA



DELIBERAZIONE N° 158 DEL 30 SET. 2010

IL PRESIDENTE
GIANLUCA CHIERICI

IL SEGRETARIO
ENZO E. DI CAGNO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15 giorni consecutivi dal

07 OTT. 2010

Reggio Emilia,

07 OTT. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 30/09/2010

Reggio Emilia,

07 OTT. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il

17 OTT. 2010

Reggio Emilia,

25 OTT. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio e contestualmente è stata pubblicata nel sito informatico per 15 giorni consecutivi dal

07 OTT. 2010

al

22 OTT. 2010

Reggio Emilia,

25 OTT. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO





Notaio
Giovanni Aricò

ALLEGATO E) AL REP. N.51142/8371
STATUTO DELLA "FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. E costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile, la "Fondazione Palazzo Magnani", per brevità nel seguito denominata anche "Fondazione".

2. La Fondazione è costituita su iniziativa della Provincia di Reggio Emilia.

3. La Fondazione ha sede in Reggio nell'Emilia al Corso Garibaldi nr. 29-31, presso gli Uffici messi a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia ed ha durata a tempo indeterminato salvo ne venga deliberato lo scioglimento.

Articolo 2 - Scopi istituzionali.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo istituzionale della promozione e diffusione delle arti visive e della cultura connessa a tali fini. Essa persegue i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze. La Fondazione è attiva nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. Nel perseguimento di detti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:-

- a) offrire un programma di esposizione d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valenza internazionale, nazionale, locale;
- b) favorire la diffusione dell'arte anche collaborando con altri enti o privati a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;
- c) contribuire nel proprio ambito, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico ed architettonico della provincia di Reggio Emilia;
- d) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;
- e) porre il proprio *know-how* a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali.

3. La Fondazione assumerà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti e di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.



1. La Fondazione può porre in essere ogni attività ed ogni operazione consentita dalla legge, anche di tipo commerciale, purché non prevalente, che sia inerente, connessa o strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali e comunque alla promozione e valorizzazione dell'arte e della cultura nel campo delle arti visive.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione avrà tra l'altro, facoltà di:

- a) amministrare e gestire i beni dei quali risulta proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che comunque possieda, gestendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- c) svolgere attività di consulenza direttamente o tramite convenzioni, contatti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
- d) gestire operativamente iniziative che contribuiscano ad animare il territorio sotto il profilo culturale ed ambientale;
- e) promuovere convegni, seminari, mostre, premi ed in genere eventi e manifestazioni pubbliche su temi culturali e artistici di interesse della Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità;
- f) istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private, istituzioni universitarie e di ricerca, culturali, italiane ed estere, nonché con enti ed istituzioni operanti nei settori attinenti all'attività della Fondazione;
- g) curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, opere televisive, cinematografiche, musicali attinenti alle proprie competenze, nonché curare la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza.

Articolo 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, conferiti dai Fondatori originario ed espressamente destinati a fondo di dotazione iniziale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. eredità, donazioni e legati;
- b. beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimo-

no; -----
d. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti inter-
nazionali, con espressa destinazione a patrimonio;-----
e. eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione, possono essere utilizzati ad incremento del patrimonio;-----
f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patri-
monio;-----
g. conferimenti e contribuzioni corrisposte dai Fondatori e dai Partecipanti
nella misura che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad
incremento del patrimonio.-----

3. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati
dai Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimo-
nio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione
insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del
patrimonio le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di
concorso alle spese di gestione.-----

4. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'atti-
vità istituzionale, salvo quanto specificato al precedente punto 2. lettera e).-----

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le
donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Ammini-
strazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie
della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inven-
tario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati
accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi
a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizio-
ne alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita. ---
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagi-
ne e di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa utilizzato, sia
per quanto attiene i propri sia per quanto attiene quelli inerenti le manife-
stazioni, le iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. La
Fondazione ha altresì diritto esclusivo, per il periodo previsto, di utilizzare le
sedi e le strutture che ad essa vengano eventualmente concessi o affidati.
Sarà in ogni caso facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso ad
altri, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambi-
to di finalità coerenti con la Fondazione stessa.-----


Articolo 5 - Fondo di Gestione.-----

1. Per l'assolvimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un Fondo
di Gestione costituito:-----

a. dalle somme annualmente versate dai Fondatori a titolo di concorso nel-
le spese di gestione nell'importo determinato sulla base del programma
triennale delle iniziative e attività nonché dei bilanci triennale e annuale di
previsione;-----

b. dalle somme eventualmente versate dai Partecipanti a titolo di concorso
nelle spese di gestione;-----

c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della



Fondazione;

d. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

e. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;

f. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e Partecipanti a qualsiasi titolo;

g. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle sue finalità.

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Articolo 7 - Criteri di gestione.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.

2. La Fondazione programma la propria attività e le proprie iniziative su base triennale. Il Programma Triennale delle iniziative e attività è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i responsabili artistici compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili accertate. Esso può essere oggetto di integrazioni o esclusioni in forza di successive deliberazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, assunte avendo riguardo alle disponibilità finanziarie e ad ogni diverso elemento che induca a ritenere giustificata e opportuna la variazione. Ogni deliberazione volta all'attuazione delle attività e delle iniziative oggetto di programmazione dovrà recare indicazione della relativa copertura finanziaria; non potranno essere attuate spese o assunte obbligazioni di alcun genere in assenza della relativa copertura finanziaria.

3. Al Programma Triennale delle iniziative e attività sarà associato un Bilancio triennale di previsione composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Informativa, essenzialmente finalizzato a documentare la sostenibilità economica e finanziaria del Programma.

4. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dall'ufficio competente individuato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

non siano
parte dell'U-
bblici e pri-
artecipanti a
strumentali e
saranno im-
il perseguir-
natura giuri-
di, riserve o
mine il suc-
iative su ba-
è deliberato
sentiti i re-
sponsibili ac-
in forza di
one, assun-
so elemento
gni delibera-
etto di pro-
i finanziaria;
lcun genere
ato un Bilan-
onto Econo-
ntare la so-
tente indivi-
azione ed è
a Nota infor-
esentare in
a della Fon-

5. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione e della sua natura giuridica e dei principi contabili per le aziende non lucrative emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Agenzia per lo Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. L'ufficio competente predispone il Bilancio triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, corredato ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

7. Il Bilancio preventivo di esercizio e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il Programma triennale e il Bilancio triennale devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima dell'inizio del triennio.


8. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltretché ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Articolo 8 - Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli del Bilancio.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di tale facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni



strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti istituzionali;
- c) Partecipanti sostenitori;

Articolo 10 - Fondatori.

1. La Provincia di Reggio Emilia è Fondatore in sede di costituzione della Fondazione ed apporta il fondo di dotazione iniziale.

2. Possono successivamente divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscano al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego della attribuzione della qualità di Fondatore deve essere sempre motivato.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualità di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno al versamento in favore della Fondazione medesima di un apporto inizialmente determinato in misura non inferiore a 5000,00 euro; la misura minima dell'apporto dei Fondatori potrà essere aumentata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. I Fondatori si obbligano a fornire alla Fondazione le conoscenze, le competenze professionali, le attività e i mezzi per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5. I Fondatori hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni. Ai Fondatori sono inoltre riconosciuti tutti i diritti spettanti ai Partecipanti.

Articolo 11 - Partecipanti istituzionali.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta Istituzioni Pubbliche o private il cui ruolo sia riconosciuto nell'ambito della cultura e dell'arte che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante la partecipazione alla elaborazione delle inizia-

tive e delle attività che costituiscono lo scopo della Fondazione. -----

2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività individuate nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione. -----

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale si assume con la accettazione da parte della Fondazione della richiesta di partecipazione. -----

4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative. -----

Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori.-----


1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero partecipando con un'attività anche professionale, di particolare rilievo e utilità ai fini del conseguimento degli scopi della fondazione, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali di particolare importanza, il tutto secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

2. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e l'attività è stata prestata, ovvero, nel caso di attribuzione di beni materiali o immateriali, sulla base della vita utile del bene, attestata dalla perizia di un esperto di chiara fama. -----

3. I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme. -----

Articolo 13 - Prerogative dei Partecipanti sostenitori.-----

1. La Fondazione, per raggiungere e garantire un corretto ed equilibrato sviluppo, intende ottenere una base partecipativa la più larga possibile. A tale scopo è stabilito che la qualifica di Partecipante sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, consentono secondo quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, di partecipare alla vita della Fondazione anche attraverso la presenza nel Consiglio di Amministrazione, nei limiti e nelle forme previste da questo Statuto al successivo articolo 17; il Regolamento determinerà altresì le modalità per garantire particolari condizioni di favore per la partecipazione alle iniziative della Fondazione, quali per esempio l'accesso age-



volato ai locali, alle strutture ed agli eventi, la possibilità di consultare archivi ed eventuali centri di documentazione - anche audiovisiva - di ottenere informazioni sulle attività programmate e sconti sull'acquisto di libri, riviste e articoli promozionali, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 14 - Adesione alla Fondazione.

1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti, previo parere del Provincia di Reggio Emilia.

2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.

3. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.

4. Perdono la qualità di Fondatori o Partecipanti coloro che non ottemperano puntualmente agli impegni assunti. La perdita della qualità di Fondatore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Articolo 15 - Cessazione del rapporto con la Fondazione.

1. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Fondazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui il Partecipante escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire la procedura arbitrale prevista dal presente Statuto.

3. Restano fermi gli impegni pluriennali di carattere finanziario assunti dai Partecipanti esclusi, anche per gli anni successivi all'esclusione in quanto essenziali per il prosieguo dell'attività della Fondazione in un contesto coerente di continuità.

Articolo 16 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione

- a) Il Collegio dei Fondatori;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori e, in particolare:

n° 3 in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia;

n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Istituzionali, se esistenti;

n° 1 in rappresentanza degli altri Fondatori ovvero dei Partecipanti Sostenitori, se esistenti;

Qualora non vi siano altri Fondatori, né Partecipanti Istituzionali, né Partecipanti Sostenitori, i relativi rappresentanti saranno sostituiti da rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti tra persone che per formazione o esperienza possano comunque concretamente contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Essi possono essere revocati, con decisione soggetta a discrezionalità piena e senza obbligo di motivazione, dalla Provincia di Reggio Emilia, sentito il parere del Collegio dei Fondatori.

3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata stabilita all'atto della nomina, che non potrà superare i 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri in carica, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.

5. Al Consiglio di Amministrazione compete:

- ogni potere, senza alcuna limitazione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- approvare il conto preventivo ed il bilancio consuntivo di esercizio; provvedere alla nomina ed alla cessazione del personale, anche direttivo, di eventuali collaboratori e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare sugli argomenti e le materie che gli vengono sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- deliberare eventuali accordi tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali ed internazionali.

6. Il Presidente della Fondazione provvede, entro i novanta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero nei casi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri per cause diverse dalla scadenza del mandato del Consiglio, a darne comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia, richiedendo alla stessa la nomina dei membri che dovranno comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Provincia di Reggio Emilia, sentiti tutti i Fondatori e tenuto conto delle esigenze di rappresentanza fissate in questo Statuto all'articolo 17 comma 1, farà pervenire la lista dei Consiglieri nominati alla Fondazione o dei singoli membri del



Consiglio da sostituire entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

7. Qualora il candidato che sia stato nominato dichiarerà di non accettare la nomina, alla nomina provvede in via esclusiva il Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

8. Il mandato dei membri cooptati scade con quello del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati inseriti.

9. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato di sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 38 comma 1 lettera C del d.lgs. 163/2006;
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
- d) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo comma 15.

11. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decisione sulla decadenza sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze che potrebbero determinare la decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

13. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione ed al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di membro del Collegio dei Fondatori e membro del Consiglio di Amministrazione risultano tra loro incompatibili.

14. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri e esercitano i poteri che ad essi competono in piena autonomia. Sono fatte salve le specifiche prerogative del Presidente e del Vice Presidente previste dallo Statuto.

15. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funziona-

mento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicazione dell'attività della Fondazione.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito espressamente comunicato alla Fondazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere davanti a qualsiasi Autorità amministrativa e giurisdizionale, incaricando uno o più difensori.


2. Il Presidente assicura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.

3. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

6. In accordo con il Collegio dei Fondatori il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di linee generali di programma che rientrano negli scopi della Fondazione.



7. La durata della carica del Presidente non può essere superiore a 5 anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.-----

8. Per l'esercizio della funzione del Presidente, il consiglio di amministrazione deciderà l'importo del compenso.-----

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali circostanze egli esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni.-----

10. La durata della carica del Vice Presidente non può essere superiore a 5 anni, rinnovabili per un solo, ulteriore mandato.-----

Articolo 20 - Collegio dei Fondatori.-----

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori e si riunisce almeno una volta l'anno.-----

2. Il Collegio dei Fondatori formula pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.-----

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale non ha diritto di voto in seno al Collegio dei Fondatori.-----

4. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio dei componenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione.-----

5. Il Presidente è tenuto a convocare Il Collegio dei Fondatori, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Fondatori o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.-----

6. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione del Collegio dei Fondatori può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.-----

7. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio dei Fondatori. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.-----

8. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.-----

9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di assistere senza diritto di voto al Collegio dei Fondatori-----

Articolo 21 - Comitato Scientifico-----

1. Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque membri - incluso il Coordinatore - nominati dal Consiglio di Amministrazione fra artisti, docenti, esperti d'arte, direttori di musei e di istituzioni artistiche. Il Direttore artistico della Fondazione sarà di diritto il Coordinatore del Comitato Scientifico.-----

2. Il Comitato Scientifico viene convocato almeno una volta l'anno.-----

3. Il Comitato Scientifico così nominato dura in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, ed esprime pareri non vincolanti sui Programmi di attività ad esso sottoposti dal Direttore artistico ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni, che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.-----

4. Il Comitato può affidare incarichi ad uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.-----

5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e altre persone invitate dal Comitato stesso.--

6. I componenti del Comitato Scientifico possono percepire solo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.-----

Articolo 22 - Collegio dei Revisori legali-----

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.-----

2. Il Collegio dei Revisori legali è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.-----

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.-----

4. Il collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con ap-



posita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Direttore artistico.

1. Per la definizione della programmazione, delle iniziative e dell'attività della Fondazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare di un Direttore o Consulente Artistico scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità maturate nel campo della storia dell'arte e dell'organizzazione di eventi culturali, in particolare espositivi.
2. Il Direttore o Consulente artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione. Qualora sussistano gravi motivi il Presidente può revocare il Direttore.
3. Il Direttore artistico resta in carica per la durata indicata dall'atto di nomina, in relazione alle necessità definite dal consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore artistico compete la predisposizione dei Programmi, delle iniziative e delle attività, che, accompagnate dal parere del Comitato Scientifico, saranno sottoposti per la approvazione al Consiglio d'Amministrazione.
5. Il Direttore artistico presenta altresì al Consiglio d'Amministrazione tutti gli elementi relativi alla programmazione futura, in modo che il Consiglio possa pronunciarsi su progetti e collaborazioni, e sugli eventuali conseguenti impegni di spesa.
6. Al Direttore artistico spetta altresì la convocazione e il coordinamento del Comitato Scientifico.
7. Il compenso del direttore artistico sarà definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'ente.

Articolo 24 - Spazi espositivi.

1. La Fondazione può disporre, per lo svolgimento delle proprie iniziative, degli spazi espositivi di Palazzo Magnani di proprietà della Provincia di Reggio Emilia e, in occasione degli eventi espositivi concordati, degli spazi messi a disposizione dai Fondatori, dai Partecipanti e da Soggetti pubblici e privati che intendano collaborare con la Fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Statuto o altri che all'uopo saranno individuati.
2. I suddetti immobili saranno messi a disposizione dagli Enti e Soggetti Proprietari con apposito successivo atto convenzionale. Sono in ogni caso a carico della Fondazione le spese relative alla gestione degli eventi espositivi, fatti salvi diversi espliciti accordi.
3. Il programma delle attività espositive verrà comunicato, non appena ap-

approvato dal Consiglio d'Amministrazione, agli Enti e Soggetti proprietari degli spazi espositivi: l'indicazione dei periodi nei quali gli ambienti saranno utilizzati dovrà tenere conto dei tempi occorrenti per l'allestimento ed il disallestimento delle mostre.

Al di fuori di tali periodi è facoltà degli Enti Proprietari organizzare direttamente eventi espositivi o culturali in detti spazi: qualora essi intendano promuovere tali iniziative con il logo "Fondazione Palazzo Magnani", dovranno richiedere apposita autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, che la concederà eventualmente acquisito il parere del Direttore artistico e del Comitato Scientifico.

Articolo 25 - Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 26 - Scioglimento.

1. La Fondazione si scioglie ed estingue per le cause previste dalla legge. Nel caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i componenti uscenti del Consiglio stesso; i beni mobili donati o conferiti a qualunque titolo dai Fondatori saranno restituiti agli stessi, mentre il patrimonio residuo sarà devoluto alla Provincia di Reggio Emilia o ad altri Enti, da questa indicati, che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Diversamente provvederà l'autorità competente in materia.

2. Durante la fase di liquidazione, le attività del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, saranno svolte dal liquidatore, o dai liquidatori. In caso di organo collettivo questo provvederà alla nomina di un rappresentante legale.

Articolo 27 - Clausola di rinvio.

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

FIRMATO: ANNA MARIA CAMPEOL - ERICA CAMELLINI - PELLINI MARIA - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.

La presente copia composta di n. quarantadue
fogli è conforme all' originale.

Si rilascia per uso conservativo

Reggio Emilia, 15/11/2010



[Handwritten signature]